



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima seduta pubblica straordinaria

N. ATTO **13**
ANNO 2023

SEDUTA DEL **29/05/2023** ORE 18:30

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARFANI ANDREA	X		RAPACCIOLI SILVIA	X	
BERTOLI MERELLI FRANCESCA		X	ROSSI MARIA LUISA	X	
CALDERONI GIANFRANCO	X		SIDOLI FERDINANDO	X	
GENTILI GIUSEPPINA	X		BARBIERI PAOLA	X	
GROPPELLI ALESSANDRA	X		DE MICHELI PATRIZIA	X	
PARABOSCHI LUIGI	X		NATURANI GUIDO	X	
PEZZA MARIO	X				

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Arfani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Relaziona il Sindaco-Presidente sul punto all'ordine del giorno illustrando il Piano Economico Finanziario del Comune di Carpaneto predisposto da ATERSIR (Ente di Governo dell'Ambito), ammontante a € 1.078.458,47, ma che ai fini del calcolo delle tariffe per assicurare un gettito pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da detrarre, secondo le disposizioni vigenti, il totale del PEF da considerare ammonta ad € 1.049.001,81. Prosegue affermando che il metodo tariffario prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa ed una variabile in base alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario.

Il Consigliere Barbieri fa osservare che il PEF del 2023 presenta un leggero miglioramento rispetto al PEF 2022 ipotizzando sia dovuto all'applicazione del sistema di misurazione puntuale. Richiama poi l'attenzione sul servizio di igiene urbana svolto dalla Società Iren ed in particolare per quanto riguarda gli svuotamenti da effettuare.

Il Sindaco-Presidente concorda precisando che trattasi di un trend positivo derivante dall'attivazione dall'anno 2019 del sistema di misurazione puntuale del rifiuto, finora svolto in regime tributario (TARI puntuale) ma che dal 1° Gennaio 2023 è svolto in regime di tariffa rifiuti avente natura corrispettiva con possibilità di scaricare l'Iva per chi la può detrarre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- i commi 651 e 652 stabiliscono che il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Carpaneto Piacentino dal 1° gennaio 2019 ha attivato il sistema di misurazione puntuale, con raccolta "porta a porta", in base al quale la parte variabile della tariffa rifiuti, oltre che in base al numero dei componenti per le utenze domestiche, è calcolata sulla base del numero di svuotamenti del contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati;
- la misurazione puntuale del rifiuto è stata svolta fino ad ora in regime tributario (TARI puntuale);

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 53 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha espresso l'indirizzo per il passaggio dal vigente regime di "TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE" al regime di "TARIFFA RIFIUTI" avente natura corrispettiva, con decorrenza 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell'approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che ha attribuito ad ARERA -Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

DATO ATTO che ARERA

- con deliberazione n. 443/2019, come modificata dalle successive delibere 238/2020 e 493/2020 (quest'ultima introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021), ha definito il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR);
- con deliberazione n. 363/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2) per il secondo periodo 2022 - 2025" ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
- con deliberazione n. 15/2022 avente ad oggetto "Regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani", l'Autorità ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

PREMESSO CHE in data 28 Dicembre 2022 è stato siglato il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Piacenza (che comprende il Comune di Carpaneto P.no) con decorrenza dal primo Gennaio 2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037);

DATO ATTO che al medesimo contratto è allegato il disciplinare tecnico;

PERTANTO nel bacino in oggetto l'assetto istituzionale presentato all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) attraverso la documentazione inviata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025 risulta parzialmente modificato:

- ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della disciplina ARERA;
- Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore concessionario;
- I Comuni mantengono il ruolo di Gestori del rapporto con l'utenza, ad eccezione dei seguenti Comuni, che dal 1° gennaio 2023 hanno deliberato il passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP): Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato. Nei territori di questi Comuni pertanto Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore unico.

DATO ATTO CHE nei Comuni di Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato le attività sino al 2022 fornite dal Comune, in qualità di Gestore della riscossione e del rapporto con gli utenti, dal 1° gennaio 2023 passano in capo ad Iren Ambiente SpA, con modalità analoghe ad eccezione della modifica del tipo di esazione della tariffa, passata da uno schema tributario ad uno schema tariffario, con esposizione dell'IVA sulle fatture, rendendo pertanto l'IVA detraibile dai soggetti intestatari di partita IVA attiva.

VISTO CHE

- nel territorio in cui opera il Comune di Carpaneto P.no è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera del Consiglio d'ambito n. 26 del 13/04/2023 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2022 -2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Carpaneto P.no (Allegato A);

DATO ATTO CHE ATERSIR in quanto ETC, in accordo e collaborazione con il Gestore concessionario, ha scelto di non operare una completa revisione del PEF quadriennale approvato l'anno passato, come si era in un primo momento prospettato, rimandando la revisione stessa al prossimo inverno in occasione della scadenza "normale" della revisione infraperiodo ai sensi del MTR-2 di ARERA, come indicato nell'apposita relazione Tecnica predisposta da soggetto Gestore, che si allega come (Allegato B) alla presente deliberazione;

RITENUTO che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

CONSIDERATO:

- che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario per l'anno 2023 relativo al Comune di Carpaneto P.no è pari ad Euro 1.078.458,47;
- che sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento pari ad Euro 27.272,73 e detratte le voci di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 pari ad Euro 56.729,39;
- che pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 1.049.001,81, di cui la QF ammonta ad Euro 392.197,85 e la QV ammonta ad Euro 656.803,96;



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

RITENUTA attendibile la seguente suddivisione dei costi:

UTENZE DOMESTICHE 67,71%

UTENZE NON DOMESTICHE 32,29%

VISTO il quadro economico di cui all'Allegato C;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano Economico Finanziario, approvato da ATERSIR, con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione, quali parti integranti della stessa e per i quali ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 (Allegati A e B);

TENUTO CONTO che: i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite da ARERA, con successivo provvedimento;
- ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n.363/2021, il Piano economico finanziario deve essere trasmesso ad ARERA stessa secondo la tempistica prevista dalla citata norma;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base dei criteri sopra esposti, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da detrarre più sopra specificate, approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2023 nelle misure di cui agli Allegati D) e E) del presente atto;

TENUTO CONTO che le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato F);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato F);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato F);

DATO ATTO che con le tariffe specificate negli Allegati D e E al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2023 nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 139 del 24.11.2022, nella misura del 5% sull'importo del tributo;
- l'art. 3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art. 4, comma 3, del DPR n. 158/1999 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali;

VISTO l'art. 43 comma 11 del DL 50/2022 che ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO il Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto il Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 97 del 26-04-2023;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e succ. mod., ed in particolare i seguenti comma:

- il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTA la Circolare del MEF nr. 2/DF del 22 novembre 2019 che recita testualmente:

"È il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria";



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n139 del 24.11.2022, per l'anno 2023, nella misura del 5% sull'importo del tributo;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale Comunale nr. 55 del 24/05/2023 con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale la PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO ATERSIR DI APPROVAZIONE DEL PEF 2023 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE ANNO 2023;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio SUAP Tributi e Catasto e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett f) del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i. ;

CON VOTI n. 10 (dieci) favorevoli, n. 2 (due) astenuti (C.C. De Micheli, Naturani), nessun contrario, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO:

- della predisposizione, secondo i contenuti del Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-2, periodo regolatorio 2022-2025, di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021, del PEF Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del Comune di Carpaneto P.no (**Allegato A**), approvato da ATERSIR con Delibera del Consiglio d'ambito n. 26 del 13/04/2023, in allegato alla presente;
- della relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore di accompagnamento del PEF 2022-2025, Provincia di Piacenza, bacino IREN Ambiente spa (**Allegato B**), demandando alla struttura tecnica di ATERSIR l'onere di completamento e trasmissione sul portale predisposto da ARERA di tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo del PEF, secondo i tempi e modi previsti da ARERA;
- del quadro economico (**Allegato C**);

2. DI APPROVARE:

- le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, come riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - (**Allegato D**) Tariffe Utenze Domestiche;
 - (**Allegato E**) Tariffe Utenze Non Domestiche;



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:
 - a) il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche **(Allegato F)**;
 - b) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore **(Allegato F)**;
 - c) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche **(Allegato F)**;

3. DI DARE ATTO che con le tariffe specificate negli Allegati C), D), E), al presente atto deliberativo viene assicurato in via previsionale il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti risultanti dal Piano Finanziario, al netto delle componenti da detrarre, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

4. DI DARE ATTO che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2023;

5. DI DARE ATTO che alle tariffe corrispettive puntuali deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza 139 del 24.11.2022, per l'anno 2023, del 5% sull'importo del tributo;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, entro il 28 ottobre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019;

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per il rispetto dei termini di legge per la successiva approvazione del Regolamento e delle tariffe del servizio da parte Atersir, prevista entro il 30 maggio, con separata votazione, con voti n. 10 (dieci) favorevoli, n. 2 (due) astenuti (C.C. De Micheli, Naturani), nessun contrario, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Avv. Andrea Arfani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

CAMB/2023/26 del 13 aprile 2023

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 per i Comuni del bacino di Piacenza.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Balboni

CAMB/2023/26

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2023** il giorno 13 del mese di aprile alle ore 13.30 si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	A
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Alessandro Balboni invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 per i Comuni del bacino di Piacenza.

Visti:

- la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 che attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari, previo parere del Consiglio Locale competente per territorio;
- l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui "Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.";
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14.05.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24.05.2019;

richiamato l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di stabilità 2014), che a far data

dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

considerato

- che in attuazione del metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente ai sensi delle relative deliberazioni di ARERA, il costo del servizio e di conseguenza i Piani Economico Finanziari vengono computati a livello di intero bacino di affidamento;
- che, allo stesso modo, il costo del servizio determinato sulla base della offerta risultata vincente in gara, è regolato su base dell'intero bacino e va ripartito sui singoli bacini tariffari;

richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 5 del 21/02/2022, di approvazione dei criteri per la definizione dei parametri tecnici di competenza dell'Ente Territorialmente Competente previsti da MTR-2, stabilendo in particolare i valori su base di bacino tariffario dei coefficienti γ_1 e γ_2 , dei fattori di sharing b e ω , del parametro X_a , nonché specificando le modalità per il calcolo dei coefficienti PG, QL e C116;
- n. 53 del 20/05/2022 di approvazione della predisposizione dei PEF 2022-2025 dei Comuni ricadenti nel summenzionato bacino;

dato atto che:

- in data 28 dicembre 2022 è stato sottoscritto dalle parti (ATERSIR quale concedente ed Iren Ambiente S.p.A. quale concessionario) il Contratto di Servizio per la gestione del servizio rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza (comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino);

dato atto altresì che ATERSIR opera quale Ente Territorialmente Competente individuato ai sensi del MTR2;

vista la nota PG/AT/10595 del 21 ottobre con la quale l'Agenzia ha richiesto ai gestori del servizio e ai comuni dell'Ambito di presentare eventuali richieste, adeguatamente motivate e circostanziate, di revisione infra periodo della Pianificazione economico finanziaria del periodo regolatorio 2022-2025;

dato atto che, in risposta alle esigenze rappresentate da molti Comuni ricadenti nei territori soggetti alla gestione del servizio da parte degli intestati Gestori, nonché delle Società stesse, con nota PG/AT/808 del 27 gennaio 2023, l'Agenzia ha dato avvio al procedimento di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti del secondo periodo regolatorio ai sensi del comma 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/rif e, in tal senso, ha richiesto a Gestori e Comuni la trasmissione di tutti i dati e le informazioni utili a provvedere a detta revisione entro il termine di legge del 30 aprile 2023;

considerato che:

- il Piano Economico Finanziario della nuova gestione regolata dal contratto è strettamente legato al corrispettivo da questo stabilito mentre il MTR-2 prende in considerazione i costi dell'anno "a-2" rendicontati dal Gestore e restituisce il "tetto massimo" della tariffa per l'anno di riferimento;
- il protrarsi della procedura di gara ha comportato la firma del contratto solo negli ultimi giorni dello scorso anno, nonché sono intercorsi tempi lunghi tra l'avvio e la conclusione della procedura di gara per l'affidamento, nel corso dei quali sono significativamente mutati il contesto generale e la specifica configurazione del servizio reso, da cui discende la necessità di riallineare la proposta di gara alle attuali esigenze espresse dal territorio, e si registrano ritardi nella riorganizzazione del servizio in tempi tanto brevi come evidenziato dal Gestore affidatario;
- per quanto al punto precedente, non sarebbe possibile concludere entro i termini dettati dalla legge il lavoro di puntuale aggiornamento e definizione del corrispettivo contrattuale propedeutico alla successiva articolazione delle tariffe di Tari e della Tariffa Corrispettiva Puntuale coerenti con il corrispettivo contrattuale;
- è in ogni caso plausibile, dall'esito delle prime proiezioni, attendersi che il corrispettivo si posizioni ad un ammontare complessivo inferiore al costo del servizio riconosciuto al Gestore nel PEF 2023 già approvato, per quanto sia prevedibile che si porrà la necessità di procedere nei prossimi anni a revisioni al fine di recuperare l'importante incremento dell'inflazione verificatosi nel corso dello scorso e del presente anno;
- la struttura tecnica di ATERSIR ed il gestore Iren Ambiente S.p.A. hanno pertanto ritenuto e concordato, a tutela dell'utenza, di proporre agli Organi deliberanti di mantenere, quale stima del costo massimo del servizio anche per il corrente anno, il valore del corrispettivo già riconosciuto al Gestore nel PEF approvato per lo scorso anno 2022;
- le stime utilizzate per rivedere l'annualità 2023 del PEF sono state parimenti impiegate per ridefinire i PEF per le annualità 2024 e 2025 che saranno comunque oggetto di revisione infra periodo come pianificato da ARERA;

dato atto che il gestore Iren Ambiente S.p.A., in collaborazione con ATERSIR ed in accordo con i Comuni, completerà entro i prossimi mesi la messa a punto del servizio e la conseguente definizione puntuale del relativo corrispettivo ai sensi del contratto in essere, e che le eventuali discrepanze economiche con il Piano Finanziario del corrente anno saranno recuperate a carico dei PEF dei prossimi anni, a cominciare dalla revisione infra-periodo prevista dal MTR-2 di ARERA per le annualità 2024/2025;

vista la proposta di modifica del Piano Finanziario 2023-2024-2025 elaborata attraverso i seguenti passaggi da ATERSIR, di concerto con il gestore Iren Ambiente S.p.A., a partire dal PEF 2022-2025 approvato:

- il corrispettivo riconosciuto al Gestore è stato, nel suo ammontare complessivo, riportato al corrispondente valore approvato nel PEF per l'anno 2022;
- nei casi in cui il Comune ha deliberato il passaggio a regime di Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), il PEF comprende solo il corrispettivo del Gestore, ed in questi casi dunque il corrispettivo comprende anche i costi che per il 2022 erano riconosciuti al Comune, con esclusione delle sole voci relative all'IVA indetraibile, dal momento che in regime di TCP l'IVA diviene una voce espressa in fattura e come tale detraibile. In questi Comuni il corrispettivo riconosciuto al Comune per il 2023 e seguenti risulta pertanto azzerato;
- nei casi in cui il Comune mantiene il regime tributario (Tari), il corrispettivo riconosciuto

al Comune viene mantenuto pari a quello già approvato, a meno che il Comune stesso abbia segnalato variazioni nel consuntivo del 2021 rispetto ai dati forniti ad ATERSIR nello scorso anno; nel caso che i costi di parte comunale risultassero non interamente coperti, il corrispettivo riconosciuto al Comune può incrementare rispetto all'approvato, sino a raggiungimento di un valore complessivo non superiore a quello del PEF 2023 approvato lo scorso anno; laddove i Comuni ne abbiano evidenziato la necessità per ragioni legate al proprio equilibrio economico-finanziario, il PEF è stato incrementato ulteriormente nel suo ammontare totale (senza modificare il corrispettivo riconosciuto al Gestore), comunque entro i limiti ammessi dal MTR-2;

- in questo quadro ATERSIR ha provveduto ad aggiornare ai valori determinati per il 2023 le seguenti componenti, ricomprese nella voce COAL del Piano Economico Finanziario, all'interno dei costi del Gestore:
 - a. costi per la mitigazione dei danni economico finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 (di cui alla L.R. n. 19 del 21 dicembre 2012, dall'art. 51 della L.R. 28 del 20 dicembre 2013, dall'art. 40 della L.R. 17 del 18 luglio 2014, dall'art.7 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2016, n. 7, dall'art. 45 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 e dalla LR 24/2020);
 - b. quota di funzionamento ATERSIR;
 - c. quota di finanziamento del Fondo di ambito previsto dall'art. 4 della LR 16/2015 come modificato dalla L.R. 23/2022, determinato per l'anno 2023 dalla Delibera di Consiglio di Ambito ATERSIR n. 21 del 27 marzo 2023;
 - d. costi per la gestione post operativa delle discariche (di cui alla Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 25 del 13 aprile 2023) determinati sulla base dei costi dell'anno 2021 ed iscritti alla voce COAL del Piano Economico Finanziario;
- i Piani Economico Finanziari relativi alle annualità 2024 e 2025 si modificano leggermente, in conseguenza delle variazioni apportate all'annualità 2023, del trascinarsi delle medesime stime di costo ed in conformità alla meccanica del modello di elaborazione disegnato dal MTR-2;

dato atto che, fatto salvo il rispetto della procedura MTR-2 e quanto definito nelle delibere di Consiglio Locale e di Consiglio d'Ambito relative ai PEF 2022-2025, gli eventuali scostamenti tra quanto oggi riconosciuto al Gestore e quanto da riconoscere ai sensi del contratto, una volta completata la determinazione del corrispettivo contrattuale, saranno recuperati nei PEF dei prossimi anni, ad iniziare dalla revisione infra-periodo prevista da MTR-2 e relativa alle annualità 2024-2025;

considerato che, ad esito del provvedimento sopra citato dedicato alla gestione del Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 e ss.mm.ii. per l'anno 2023, si specifica che:

- nell'anno 2023 il fondo sarà costituito in via ordinaria attraverso la quota regionale e le quote a carico di Comuni e Gestori e l'avanzo vincolato disponibile;
- i benefici economici alle utenze finali derivanti dall'attribuzione a comuni o gestori degli incentivi per i comuni virtuosi e supervirtuosi sono computati tra le entrate di cui al comma 1.4 della determina 2/2021 (quali ulteriori partite approvate dall'ETC);

ritenuto di demandare alla struttura tecnica dell'Agenzia l'onere di completamento e trasmissione sul portale predisposto da ARERA di tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo dei PEF, secondo i tempi e modi previsti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, a valle dell'approvazione dei corrispettivi all'utenza sulla base dei valori delle entrate tariffarie determinate ed approvate dall'Agenzia;

ritenuto che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

vista la delibera del Consiglio Locale di Piacenza del 6 aprile 2023, n. 3, che esprime parere favorevole in merito alla modifica per l'annualità 2023 e seguenti della predisposizione tariffaria nei termini sopra descritti del PEF 2022 – 2025 del bacino territoriale gestito da Iren Ambiente S.p.A., composto dai comuni della provincia di Piacenza (Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino), approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito 53 del 20/05/2022, e trasmette il sopraccitato provvedimento al Consiglio d'Ambito per quanto di competenza;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. c) L.R 23/2011, richiamate integralmente le premesse al presente atto, la modifica per l'annualità 2023 ed il trasferimento delle medesime modifiche sulle annualità seguenti della predisposizione tariffaria PEF 2022 – 2025 del bacino territoriale gestito da Iren Ambiente S.p.A., composto dai comuni della provincia di Piacenza (Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino), approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito 53 del 20/05/2022 nei termini economici meglio specificati negli allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - prospetti dei PEF quadriennali, aggiornati per il corrente anno 23 e, conseguentemente per il biennio seguente;
 - relazione illustrativa dell'ETC (ATERSIR) circa le modifiche ed integrazioni apportate ai PEF 2022-2025 già approvati nel corso dell'anno 2022;

2. di procedere sui PEF degli anni successivi ai dovuti conguagli tra il PEF così calcolato per l'anno 2023 ed il valore che deriverà dalla definizione esatta del corrispettivo di gara;
3. di prendere atto che la struttura tecnica dell'Agenzia completerà e trasmetterà sul portale predisposto da ARERA tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo dei PEF, secondo i tempi e modi previsti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, a valle dell'approvazione dei corrispettivi all'utenza sulla base dei valori delle entrate tariffarie determinate ed approvate dall'Agenzia;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13 aprile 2023

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 per i Comuni del bacino di Piacenza.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani
F.to Paolo Carini

Bologna, 13 aprile 2023

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ATERSIR)**

**PIANI ECONOMICO FINANZIARI 2022 – 2025 DEI COMUNI DI
Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val
Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni,
Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella,
Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano
Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso,
Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio,
Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro,
Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino,
gestiti da Iren Ambiente SpA.**

REVISIONE 2023

Sommario

1	Premessa (E)	1
1.1	Documentazione per ciascun ambito tariffario	1
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	1
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	2
4	Variazioni apportate alla predisposizione tariffaria 2022-2025 (E)	2
4.1	Interventi specifici sui singoli PEF comunali	3

1 Premessa (E)

In data 28 Dicembre 2022 è stato siglato il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Piacenza (Comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino) con decorrenza dal primo Gennaio 2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037).

Pertanto, nel bacino in oggetto l'assetto istituzionale presentato all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) attraverso la documentazione inviata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025 risulta parzialmente modificato:

- ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della disciplina ARERA;
- Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore concessionario;
- I Comuni mantengono il ruolo di Gestori del rapporto con l'utenza, ad eccezione dei seguenti, che dal 1° gennaio 2023 hanno deliberato il passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP): Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato. Nei territori di questi Comuni pertanto Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore unico.

Il mutato quadro contrattuale comporta alcune importanti ricadute sul piano tariffario, e ad esse è dedicata la presente Revisione.

Per tutto quanto qui non richiamato si fa riferimento alla Relazione ed alla rimanente documentazione presentata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025.

1.1 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In aggiunta od in modifica della documentazione trasmessa nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025, in questa sede si produce:

- un file di raccolta dati per la predisposizione dell'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR-2, prodotto da alcuni Comuni a integrazione/correzione dei dati del consuntivo 2021;
- una appendice 1 modificata.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

In attesa della definizione di dettaglio dei servizi da fornire ai sensi del Contratto firmato, e delle previsioni di periodo transitorio in esso previste, il servizio fornito si mantiene nella configurazione precedentemente in essere, e pertanto si confermano le informazioni contenute nella Relazione 2022-2025.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo Schema tipo di relazione d'accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina ARERA n. 02/2021/drif, per quanto riguarda il Cap. 3 "Dati relativi alla gestione dell'ambito", si rimanda alle relazioni predisposte dal gestore Iren Ambiente SpA ed eventualmente da ciascun Comune in qualità di gestore delle attività di propria pertinenza per ciascun ambito tariffario, già prodotte in sede di predisposizione tariffaria 2022-2025, con la sola avvertenza che nei Comuni di Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato le attività sino al 2022 fornite dal Comune, in qualità di Gestore della riscossione e del rapporto con gli utenti, dal 1° gennaio 2023 passano in capo ad Iren Ambiente SpA, con modalità analoghe ad eccezione della modifica del tipo di esazione della tariffa, passata da uno schema tributario ad uno schema tariffario, con esposizione dell'IVA sulle fatture, rendendo pertanto l'IVA detraibile dai soggetti intestatari di partita IVA attiva.

I PEF 2023 dei citati sei Comuni evidenziano dunque un'apparente significativa diminuzione rispetto all'importo complessivo del PEF 2022: apparente in quanto legata appunto alla detraibilità dell'IVA, ma di fatto la diminuzione (nella media) è effettiva per l'utenza dotata di partita IVA attiva, in grado appunto di recuperare l'IVA pagata detraendola dall'IVA incassata.

4 Variazioni apportate alla predisposizione tariffaria 2022-2025 (E)

La revisione eseguita ha coinvolto l'anno 2023, e per trascinarsi le annualità 2024 e 2025, che saranno però oggetto nel prossimo autunno-inverno di una profonda riconsiderazione, per effetto della revisione a metà quadriennio prevista dal MTR-2, ma soprattutto per la definizione corretta e organica del corrispettivo ai sensi del contratto di concessione firmato a fine 2022.

Una sostanziale revisione sarebbe derivata dalla definizione del PEF sulla base di quanto previsto dal contratto (e dal bando di gara dal quale il contratto deriva). Fulcro di tale PEF è il corrispettivo determinato ai sensi del contratto di concessione: però, la firma di quest'ultimo è intervenuta solo negli ultimi giorni dello scorso anno, a causa del lungo contenzioso intervenuto, il che, sommato che sono così intercorsi tra l'avvio e la conclusione della gara di affidamento (peraltro il contenzioso non è ancora definitivamente e completamente risolto), ha determinato un significativo scostamento tra il servizio in essere descritto nel bando di gara e quello applicato nel 2022. Per questo motivo, unitamente a difficoltà e ritardi oggettivamente verificatisi, determina l'impossibilità di completare l'aggiornamento e la revisione del corrispettivo che spetta al Gestore affidatario, nonché la revisione e messa a punto della programmazione dei servizi, in tempi utili per l'approvazione delle tariffe 2023.

D'altro canto le prime, seppur grezze simulazioni esperite con gli elementi emersi dalla gara di affidamento, evidenziano significativi margini di ribasso del costo del servizio rispetto a quanto previsto nel PEF vigente.

Pertanto ATERSIR in quanto ETC, in accordo e collaborazione con il Gestore concessionario, ha scelto di non operare una completa revisione del PEF quadriennale approvato l'anno passato, come si era in un primo momento prospettato, rimandando la revisione stessa al prossimo inverno in occasione della scadenza "normale" della revisione infraperiodo ai sensi del MTR-2 di ARERA, quanto una più modesta rimodulazione, che, in considerazione del contenimento dei costi che sembra in prima battuta profilarsi, prevede:

- a. Per la quota del Gestore Iren Ambiente S.p.A., il mantenimento di un corrispettivo di pari

importo di quello approvato per il 2022; nel caso dei Comuni che passano a Tariffazione a Corrispettivo dal 1° gennaio 2023, il corrispettivo del Gestore comprenderà anche la quota dei costi che nel 2022 era riconosciuta al Comune, al netto, ovviamente, delle voci relative all'IVA, in quanto non più indetraibile e dunque non più componente obbligatoria dei costi del servizio;

- b. Per la quota del Comune (per quanto riguarda i Comuni che mantengono il regime tributario) vengono confermati i costi ammessi per il 2023, eventualmente corretti, modificati od integrati laddove il Comune abbia segnalato un consuntivo 2021 differente dal preconsuntivo utilizzato per la predisposizione del PEF quadriennale. Se i costi ammessi risultano non integralmente coperti, il PEF 2023 "revisionato" potrà mantenere un importo complessivo pari a quello già approvato, in altri casi il PEF potrà mantenere il livello del 2022 o un livello intermedio. Nel caso il Comune evidenzii problemi di equilibrio economico-finanziario è peraltro stata ammessa anche una crescita superiore del PEF 2023 rispetto a quanto precedentemente approvato, comunque entro i limiti massimi ammessi dal MTR-2;
- c. ATERSIR in questa fase ha provveduto anche all'aggiornamento delle "poste passanti" di propria competenza (alimentazione del fondo d'ambito ex LR16/2015 e del fondo di solidarietà per il sisma 2012, quota di funzionamento di ATERSIR, costi per la gestione post-mortem delle discariche pubbliche);
- d. Sono infine state aggiornate le detrazioni ai sensi del punto 1.4 del MTR-2 sulla base di quanto indicato dai Comuni rispetto alle proprie previsioni di bilancio.

4.1 Interventi specifici sui singoli PEF comunali

Poiché nel bacino territoriale in oggetto ogni Comune rappresenta un ambito tariffario a sé stante, sono stati mantenuti e ritoccati i 46 PEF approvati l'anno passato: per tutti è stato ridefinito il corrispettivo di competenza Iren Ambiente S.p.A., nonché l'aggiornamento delle poste di competenza di ATERSIR come sopra indicate. Non tutti i Comuni hanno presentato aggiornamenti dei consuntivi 2021 o indicazioni aggiornate delle detrazioni da considerare. Di seguito brevi note sugli interventi effettuati su alcuni singoli PEF.

1. CADEO: è stata eliminata la voce CCD, derivante da uno scarico (saltuario) di crediti deteriorati intervenuto nel 2021 e che non si prevede ripetersi nel 2023. La quota di accantonamento per crediti di dubbia esigibilità addebitata al PEF è stata considerata pari a quella ammessa nel 2022, la parte rimanente essendo coperta con altre risorse di bilancio del Comune.
2. CASTEL SAN GIOVANNI, aggiornati i costi del consuntivo 2021 da cui deriva un aggiornamento del PEF 2023.
3. GAZZOLA sono state corrette errate imputazioni di costo del 2021 da cui derivavano errori nel EF 2023.
4. MONTICELLI D'ONGINA aggiornati i costi consuntivi 2021.
5. PIACENZA ha ritoccato l'accantonamento per crediti, rideterminando la quota effettivamente addebitata al PEF del servizio rifiuti.
6. VILLANOVA D'ARDA, corretto un errore che portava a non evidenziare l'accantonamento per crediti di dubbia esigibilità.

Approvato e sottoscritto

Per il Presidente
F.to Alessandro Balboni

Il Direttore
F.to. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 maggio 2023

Il Direttore
F.to. Vito Belladonna



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE ANNO 2023

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 25/05/2023

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI
CATASTO

Paolo Bellingeri / Infocert Spa



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE ANNO 2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Il, 27/05/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Gabriele Savi / INFOCERT SPA



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

(Provincia di Piacenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13

DEL 29/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE ANNO 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto,

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2023 al 06/07/2023 conseguirà l'esecutività il 29/05/2023 ai sensi dell'art. art. 134, c. 3 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 29/05/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo 267/00 e s.m..

Carpaneto Piacentino, 21/06/2023

**Per il Segretario Comunale
l'impiegata delegata**

	2022			2023			2024			2025		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i gestore/i del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i gestore/i del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i gestore/i del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i gestore/i del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	125.285,17	125.160,01	125.160,01	125.285,17	125.160,01	125.160,01	125.285,17	125.160,01	125.160,01	125.160,01	125.160,01	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CSR	275.156,18	284.431,16	284.431,16	275.156,18	284.431,16	284.431,16	275.156,18	284.431,16	284.431,16	284.431,16	284.431,16	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	428.428,43	427.284,41	427.284,41	428.428,43	427.284,41	427.284,41	428.428,43	427.284,41	427.284,41	427.284,41	427.284,41	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	4.292,03	4.292,03	-	4.292,03	4.292,03	-	4.292,03	4.292,03	4.292,03	4.292,03	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 - COEPP1-M-V	92.549,72	143.930,45	143.930,45	92.549,72	143.930,45	143.930,45	92.549,72	143.930,45	143.930,45	143.930,45	143.930,45	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 - COEPP1-M-V	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.4 del MIR-2 - COEPP1-M-V	29.429,31	46.037,74	46.037,74	29.429,31	46.037,74	46.037,74	29.429,31	46.037,74	46.037,74	46.037,74	46.037,74	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.5 del MIR-2 - COEPP1-M-V	64.000,14	63.934,21	63.934,21	64.000,14	63.934,21	63.934,21	64.000,14	63.934,21	63.934,21	63.934,21	63.934,21	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.6 del MIR-2 - COEPP1-M-V	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.7 del MIR-2 - COEPP1-M-V	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.8 del MIR-2 - COEPP1-M-V	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	22.505,54	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.9 del MIR-2 - COEPP1-M-V	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	4.532,07	
Costi operativi variabili preesistenti di cui all'articolo 9.10 del MIR-2 - COEPP1-M-V	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	89.169,46	
Σ TNG totale delle attività tariffate relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 del 343/2021/R/RF	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	681.187,46	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSI	64.063,77	63.999,77	63.999,77	64.063,77	63.999,77	63.999,77	64.063,77	63.999,77	63.999,77	63.999,77	63.999,77	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	10.450,28	53.041,21	105.710,34	10.450,28	53.041,21	105.710,34	10.450,28	53.041,21	105.710,34	105.710,34	105.710,34	
Costi generali di gestione - COG	130.982,91	1.269,36	46.149,70	130.982,91	1.269,36	46.149,70	130.982,91	1.269,36	46.149,70	130.982,91	130.982,91	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri costi - COAL	36.709,33	36.709,33	36.677,99	36.709,33	36.709,33	36.677,99	36.709,33	36.709,33	36.677,99	36.709,33	36.677,99	
Costi comuni - CC	178.140,59	43.960,29	188.538,03	178.140,59	43.960,29	188.538,03	178.140,59	43.960,29	188.538,03	178.140,59	188.538,03	
Ammortamenti - Amm	50.028,28	8.237,43	78.282,46	50.028,28	8.237,43	78.282,46	50.028,28	8.237,43	78.282,46	50.028,28	78.282,46	
Accantonamenti - Acc	4.684,58	43.159,28	47.997,13	4.684,58	43.159,28	47.997,13	4.684,58	43.159,28	47.997,13	4.684,58	47.997,13	
- di cui costi di gestione post-operativo delle ditte concorrenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per esiti contabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per non leccato per il periodo di effetto 6/10 del contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per non leccato per il periodo di effetto 6/10 del contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto - R	3.252,81	43.152,38	3.249,36	3.252,81	43.152,38	3.249,36	3.252,81	43.152,38	3.249,36	3.252,81	3.249,36	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - RUC	1.981,73	1.981,73	1.980,15	1.981,73	1.981,73	1.980,15	1.981,73	1.981,73	1.980,15	1.981,73	1.980,15	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - RUC	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	14.079,29	
Costi di gestione del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 - C/operativi	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	23.194,82	
Costi di gestione del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 - C/operativi	92.110,94	51.410,22	143.521,14	92.110,94	51.410,22	143.521,14	92.110,94	51.410,22	143.521,14	92.110,94	143.521,14	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.4 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.5 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.6 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.7 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.8 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.9 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.10 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.11 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.12 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.13 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.14 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.15 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.16 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.17 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.18 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.19 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.20 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.21 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.22 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.23 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.24 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.25 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.26 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.27 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.28 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.29 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.30 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.31 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.32 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.33 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.34 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.35 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.36 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.37 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.38 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.39 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.40 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.41 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.42 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.43 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.44 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.45 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.46 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.47 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.48 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.49 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.50 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.51 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.52 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.53 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.54 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.55 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.56 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.57 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.58 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all'articolo 9.59 del MIR-2 - COEPP1-M-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi preesistenti di cui all												

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ATERSIR)**

**PIANI ECONOMICO FINANZIARI 2022 – 2025 DEI COMUNI DI
Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val
Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni,
Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella,
Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano
Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso,
Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio,
Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro,
Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino,
gestiti da Iren Ambiente SpA.**

REVISIONE 2023

Sommario

1	Premessa (E)	1
1.1	Documentazione per ciascun ambito tariffario	1
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	1
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	2
4	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente e variazioni apportate alla predisposizione tariffaria 2022-2025 (E)	2
4.1	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo Errore. Il segnalibro non è definito.	
4.2	Rimodulazione dei conguagli..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
4.3	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie Errore. Il segnalibro non è definito.	
4.5	Ulteriori detrazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 Premessa (E)

In data 28 Dicembre 2022 è stato siglato il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Piacenza (Comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino) con decorrenza dal primo Gennaio 2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037).

Pertanto, nel bacino in oggetto l'assetto istituzionale presentato all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) attraverso la documentazione inviata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025 risulta parzialmente modificato:

- ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della disciplina ARERA;
- Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore concessionario;
- I Comuni mantengono il ruolo di Gestori del rapporto con l'utenza, ad eccezione dei seguenti, che dal 1° gennaio 2023 hanno deliberato il passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP): Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato. Nei territori di questi Comuni pertanto Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore unico.

Il mutato quadro contrattuale comporta alcune importanti ricadute sul piano tariffario, e ad esse è dedicata la presente Revisione.

Per tutto quanto qui non richiamato si fa riferimento alla Relazione ed alla rimanente documentazione presentata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025.

1.1 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In aggiunta od in modifica della documentazione trasmessa nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025, in questa sede si produce:

- un file di raccolta dati per la predisposizione dell'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR-2, prodotto da alcuni Comuni a integrazione/correzione dei dati del consuntivo 2021;
- una appendice 1 modificata.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

In attesa della definizione di dettaglio dei servizi da fornire ai sensi del Contratto firmato, e delle previsioni di periodo transitorio in esso previste, il servizio fornito si mantiene nella configurazione precedentemente in essere, e pertanto si confermano le informazioni contenute nella Relazione 2022-2025.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo Schema tipo di relazione d'accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina ARERA n. 02/2021/drif, per quanto riguarda il Cap. 3 "Dati relativi alla gestione dell'ambito", si rimanda alle relazioni predisposte dal gestore Iren Ambiente SpA ed eventualmente da ciascun Comune in qualità di gestore delle attività di propria pertinenza per ciascun ambito tariffario, già prodotte in sede di predisposizione tariffaria 2022-2025, con la sola avvertenza che nei Comuni di Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato le attività sino al 2022 fornite dal Comune, in qualità di Gestore della riscossione e del rapporto con gli utenti, dal 1° gennaio 2023 passano in capo ad Iren Ambiente SpA, con modalità analoghe ad eccezione della modifica del tipo di esazione della tariffa, passata da uno schema tributario ad uno schema tariffario, con esposizione dell'IVA sulle fatture, rendendo pertanto l'IVA detraibile dai soggetti intestatari di partita IVA attiva.

I PEF 2023 dei citati sei Comuni evidenziano dunque un'apparente significativa diminuzione rispetto all'importo complessivo del PEF 2022: apparente in quanto legata appunto alla detraibilità dell'IVA, ma di fatto la diminuzione (nella media) è effettiva per l'utenza dotata di partita IVA attiva, in grado appunto di recuperare l'IVA pagata detraendola dall'IVA incassata.

4 Variazioni apportate alla predisposizione tariffaria 2022-2025 (E)

La revisione eseguita ha coinvolto l'anno 2023, e per trascinarsi le annualità 2024 e 2025, che saranno però oggetto nel prossimo autunno-inverno di una profonda riconsiderazione, per effetto della revisione a metà quadriennio prevista dal MTR-2, ma soprattutto per la definizione corretta e organica del corrispettivo ai sensi del contratto di concessione firmato a fine 2022.

Una sostanziale revisione sarebbe derivata dalla definizione del PEF sulla base di quanto previsto dal contratto (e dal bando di gara dal quale il contratto deriva). Fulcro di tale PEF è il corrispettivo determinato ai sensi del contratto di concessione: però, la firma di quest'ultimo è intervenuta solo negli ultimi giorni dello scorso anno, a causa del lungo contenzioso intervenuto, il che, sommato che sono così intercorsi tra l'avvio e la conclusione della gara di affidamento (peraltro il contenzioso non è ancora definitivamente e completamente risolto), ha determinato un significativo scostamento tra il servizio in essere descritto nel bando di gara e quello applicato nel 2022. Per questo motivo, unitamente a difficoltà e ritardi oggettivamente verificatisi, determina l'impossibilità di completare l'aggiornamento e la revisione del corrispettivo che spetta al Gestore affidatario, nonché la revisione e messa a punto della programmazione dei servizi, in tempi utili per l'approvazione delle tariffe 2023.

D'altro canto le prime, seppur grezze simulazioni esperite con gli elementi emersi dalla gara di affidamento, evidenziano significativi margini di ribasso del costo del servizio rispetto a quanto previsto nel PEF vigente.

Pertanto ATERSIR in quanto ETC, in accordo e collaborazione con il Gestore concessionario, ha scelto di non operare una completa revisione del PEF quadriennale approvato l'anno passato, come si era in un primo momento prospettato, rimandando la revisione stessa al prossimo inverno in occasione della scadenza "normale" della revisione infraperiodo ai sensi del MTR-2 di ARERA, quanto una più modesta rimodulazione, che, in considerazione del contenimento dei costi che sembra in prima battuta profilarsi, prevede:

- a. Per la quota del Gestore Iren Ambiente S.p.A., il mantenimento di un corrispettivo di pari

importo di quello approvato per il 2022; nel caso dei Comuni che passano a Tariffazione a Corrispettivo dal 1° gennaio 2023, il corrispettivo del Gestore comprenderà anche la quota dei costi che nel 2022 era riconosciuta al Comune, al netto, ovviamente, delle voci relative all'IVA, in quanto non più indetraibile e dunque non più componente obbligatoria dei costi del servizio;

- b. Per la quota del Comune (per quanto riguarda i Comuni che mantengono il regime tributario) vengono confermati i costi ammessi per il 2023, eventualmente corretti, modificati od integrati laddove il Comune abbia segnalato un consuntivo 2021 differente dal preconsuntivo utilizzato per la predisposizione del PEF quadriennale. Se i costi ammessi risultano non integralmente coperti, il PEF 2023 "revisionato" potrà mantenere un importo complessivo pari a quello già approvato, in altri casi il PEF potrà mantenere il livello del 2022 o un livello intermedio. Nel caso il Comune evidenzii problemi di equilibrio economico-finanziario è peraltro stata ammessa anche una crescita superiore del PEF 2023 rispetto a quanto precedentemente approvato, comunque entro i limiti massimi ammessi dal MTR-2;
- c. ATERSIR in questa fase ha provveduto anche all'aggiornamento delle "poste passanti" di propria competenza (alimentazione del fondo d'ambito ex LR16/2015 e del fondo di solidarietà per il sisma 2012, quota di funzionamento di ATERSIR, costi per la gestione post-mortem delle discariche pubbliche);
- d. Sono infine state aggiornate le detrazioni ai sensi del punto 1.4 del MTR-2 sulla base di quanto indicato dai Comuni rispetto alle proprie previsioni di bilancio.

4.1 Interventi specifici sui singoli PEF comunali

Poiché nel bacino territoriale in oggetto ogni Comune rappresenta un ambito tariffario a sé stante, sono stati mantenuti e ritoccati i 46 PEF approvati l'anno passato: per tutti è stato ridefinito il corrispettivo di competenza Iren Ambiente S.p.A., nonché l'aggiornamento delle poste di competenza di ATERSIR come sopra indicate. Non tutti i Comuni hanno presentato aggiornamenti dei consuntivi 2021 o indicazioni aggiornate delle detrazioni da considerare. Di seguito brevi note sugli interventi effettuati su alcuni singoli PEF.

1. CADEO: è stata eliminata la voce CCD, derivante da uno scarico (saltuario) di crediti deteriorati intervenuto nel 2021 e che non si prevede ripetersi nel 2023. La quota di accantonamento per crediti di dubbia esigibilità addebitata al PEF è stata considerata pari a quella ammessa nel 2022, la parte rimanente essendo coperta con altre risorse di bilancio del Comune.
2. CASTEL SAN GIOVANNI, aggiornati i costi del consuntivo 2021 da cui deriva un aggiornamento del PEF 2023.
3. GAZZOLA sono state corrette errate imputazioni di costo del 2021 da cui derivavano errori nel EF 2023.
4. MONTICELLI D'ONGINA aggiornati i costi consuntivi 2021.
5. PIACENZA ha ritoccato l'accantonamento per crediti, rideterminando la quota effettivamente addebitata al PEF del servizio rifiuti.
6. VILLANOVA D'ARDA, corretto un errore che portava a non evidenziare l'accantonamento per crediti di dubbia esigibilità.

ALLEGATO C

	2023		PIANO FINANZIARIO CARPANETO		totale anno 2021
	PARTE FISSA (€/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)	TOTALE (€/anno)		
PEF ARERA	395.851,35	682.607,12	1.078.458,47		
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	36,71%	63,29%			
ATTIVITÀ ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU	-				
SCONTI DA REGOLAMENTO			27.272,73		
CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali			-		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			(56.729,39)		
CONGUAGLIO			-		
IMMOBILI COMUNALI			-		
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO	-	-			
SCONTI PER DLGS 116					
	QF	QV	PIANO FINANZIARIO 2023	PIANO FINANZIARIO 2022	
TOTALE PEF	385.883,84	663.117,97	1.049.001,81	1.044.738,70	
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	36,79%	63,21%	100%	100,00%	
UTENZE DOMESTICHE	246.142,78	464.182,58	710.325,36	707.438,62	
% su totale di colonna	63,79%	70,00%	67,71%	67,71%	
UTENZE NON DOMESTICHE	139.741,06	198.935,39	338.676,45	337.300,08	
% su totale di colonna	36,21%	30,00%	32,29%	32,29%	
check	-	-	-	-	

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ALLEGATO D				
COMUNE DI CARPANETO				
ANNO 2023				
UTENZE DOMESTICHE			TARI RIFIUTI	
Famiglie	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)
componenti	Ka	Kb	Euro/m²	Euro/Utenza
1	0,8	0,8	0,398308	42,641126
2	0,94	1,6	0,468012	85,282252
3	1,05	2,0	0,522779	106,602815
4	1,14	2,6	0,567589	138,583660
5	1,23	3,2	0,612399	170,564504
6	1,3	3,7	0,647250	197,215208

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ALLEGATO E						
COMUNE DI CARPANETO			ANNO 2023			
UTENZE NON DOMESTICHE				TARI		
		Kc	Kd	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)	TARIFFA TOTALE (1)
Cat	Descrizione		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40	0,392849	0,348736	0,7416
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00	0,346081	0,307709	0,6538
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,523799	0,466691	0,9905
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25	0,710870	0,641059	1,3519
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,477031	0,426689	0,9037
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	4,22	0,402203	0,432843	0,8350
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	1,328205	1,194934	2,5231
8	Alberghi senza ristorante	1,02	7,76	0,954062	0,795939	1,7500
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	0,935355	0,841069	1,7764
10	Ospedali	1,18	9,68	1,103719	0,992872	2,0966
11	Uffici, agenzie,	1,30	12,45	1,215962	1,276989	2,4930
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	0,570567	0,515924	1,0865
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrai	1,20	11,55	1,122426	1,184677	2,3071
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	14,78	1,365619	1,515976	2,8816
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, c	0,72	6,81	0,673456	0,698498	1,3720
16	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,0000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, e	1,29	12,12	1,206608	1,243141	2,4497
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fab	0,93	8,48	0,869880	0,869789	1,7397
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	11,55	1,169194	1,184677	2,3539
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,50	0,607981	0,564132	1,1721
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	5,00	0,766991	0,512847	1,2798
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	5,209929	4,684345	9,8943
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,57	45,67	5,209929	4,684345	9,8943
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	3,704007	3,327352	7,0314
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag	2,39	22,67	2,235499	2,325249	4,5607
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	1,945539	1,743680	3,6892
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	6,706498	6,026979	12,7335
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	2,011014	1,808812	3,8198
29	0	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,0000
30	Discoteche, night club	1,48	15,68	1,384326	1,608289	2,9926
	Totale					

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
DOMESTICHE

	LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO PER TIPO DI CONTENITORE ECCELENDE I MINIMI SOTTO INDICATI	
MA40	PATTUMIERA40LT	€ 1,45
BC12	BIDONE120LT	€ 4,36
BC24	BIDONE240LT	€ 7,27
BC36	BIDONE360LT	€ 10,91
BC66	CASSONETTO CARRELL.660LT	€ 16,82
BK11	CASSONETTO CARRELL.1100LT	€ 28,09
CP17	CASSONETTO CARRELL.1700LT	€ 43,36
VA50	BENNA7MC	€ 206,00
CN08	CASSONE SCARRABILE8MC	€ 235,45
CN18	CASSONE SCARRABILE18MC	€ 529,73
CN24	CASSONE SCARRABILE24MC	€ 706,27
CN28	CASSONE SCARRABILE28MC	€ 824,00
CM20	COMPATTATORE SCARR.20MC	€ 709,09
STAT	CARD40LT	€ 0,73

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE DOMESTICHE

Componenti famiglia	1	2	3	4	5	6
Litri						
Mastello 40 litri	12	18	24	30	36	36
Bidone 120 litri	4	6	8	10	12	12

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE NON DOMESTICHE

40 litri + bidoni carrellati 120/240/360/660/1000 lt.	12

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE AGGREGATE

VUOTATURE MINIME	24

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)	litri	euro
CONENITORE DA LITRI	40	20
CONENITORE DA LITRI	120	40
CONENITORE DA LITRI	240	60
CONENITORE DA LITRI	360	90
CONENITORE DA LITRI	660	130
CONENITORE DA LITRI	1000	200
CONENITORE DA LITRI	OLTRE LITRI 1000	350